



CIRCOLARE N° 42 DEL 26 SETTEMBRE 2011

PREVENZIONE INCENDI

DPR n. 151 del 1° agosto 2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011

(G.U. n. 221 del 22.9.2011)

E' stato pubblicato il decreto contenente il nuovo regolamento di prevenzione incendi. Con questo decreto la prevenzione incendi, a detta di alcune conferenze stampa del governo, doveva cambiare radicalmente, anche se leggendo il nuovo regolamento molte procedure rimangono identiche a quelle delle norme appena abrogate. Infatti, si parla ancora di CPI, di approvazione dei progetti e l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è più o meno lo stesso, anche se nella maggior parte delle piccole attività il controllo da parte dei VVF scompare.

Il DPR 151 pone sotto il regime dell'autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) i gruppi di attività (a ridotta potenza) che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali gruppi di attività, una volta presentata l'autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all'avvio dell'attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di GPL.

Un'altra novità, che in realtà è solo l'adeguamento della normativa di prevenzione incendi alle regole generali sull'avvio delle attività produttive, riguarda la presentazione per via telematica delle domande e della documentazione allegata. In questo caso, però, la previsione della norma si scontra con una realtà dei fatti che è radicalmente diversa: la maggior parte degli enti locali, a distanza di anni dall'introduzione degli obblighi di rendere telematici i SUAP, continua a non mettere a disposizione delle imprese i servizi telematici, con il conseguente svuotamento delle norme che continuano ad essere emanate. Questo è ad esempio il caso degli articoli del nuovo regolamento sul raccordo con i SUAP, di cui solo pochissimi ci risultano in grado di operare secondo gli standard fissati dalle norme.

Tra le altre novità ricordiamo la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. **In base alla classe in cui ricadono (A, B o C)**, le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l'approvazione:

- per le attività a **basso rischio (cat. A)**, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni; Redazione relazione

- per le attività a **medio rischio (cat. B)**, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;

- per le attività ad **alto rischio (cat. C)**, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni

Qui sotto evidenziamo in schema a blocchi come è configurato il nuovo sistema.



Il regolamento per la prevenzione incendi

7

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una **disciplina differenziata in relazione al rischio**.



Sono escluse le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla disciplina della notifica dell'articolo 6 e agli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
- decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
 - comma 1: il secondo periodo;
 - comma 2: dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attività medesime»;
 - comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
- articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Alcuni esempi di suddivisione nelle tre categorie A, B, C verranno inviate a breve da Studio PAS in forma tabellare.